



## **PROVINCIA DI ORISTANO**

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
UFFICIO VAS**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 1159 del 05/10/2020

**Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL VIGENTE PUC DEL COMUNE DI GONNOSTRAMATZA PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE**

#### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che

- con nota n. 3529 del 22/07/2020, acquisita al protocollo di questo Ente con n. 9524 del 23/07/2020, il Comune di Gonnostamatza, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al vigente PUC per l'ampliamento del Cimitero comunale, ha trasmesso il relativo Rapporto preliminare ambientale insieme ad alcuni elaborati progettuali dell'intervento;
- con successiva nota n. 3831 del 10/08/2020, il Comune di Gonnostamatza ha formalizzato l'avvio del procedimento in argomento secondo le modalità previste dalla vigente normativa, trasmettendo nuovamente la documentazione relativa;
- ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia di Oristano, in qualità di Autorità competente, ed il Comune di Oristano, in qualità di autorità procedente, hanno individuato i Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) di seguito riportati, da consultare nel corso del procedimento di verifica per acquisirne il parere:
  - R.A.S. - Assessorato della Difesa dell'ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali
  - R.A.S. - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
  - R.A.S. - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
  - R.A.S. - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano
  - R.A.S. - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio civile di Oristano
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna
  - A.R.P.A.S. Dipartimento di Oristano
  - ATS Sardegna - Dipartimento Prevenzione Zona Centro - S.C. Salute e Ambiente
- l'Ufficio VAS, con nota n. 10681 del 25/08/2020, integrata e parzialmente rettificata dalla nota n. 10724

del 26/08/2020, ha trasmesso il Rapporto preliminare della Variante in argomento, unitamente agli elaborati progettuali, ai Soggetti competenti in materia ambientale individuati, invitandoli ad esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, il proprio parere in merito;

- nella fase di consultazione dei SCMA sono state acquisite le osservazioni dei seguenti soggetti
  - A.R.P.A.S. - Dipartimento di Oristano (nota n. 30501 del 21/09/2020, acquisita al protocollo con n. 11842 del 22/09/2020);
  - R.A.S - Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica. Nota n. 36691 del 24/09/2020, acquisita al protocollo con n. 12043 del 25/09/2020.
  - R.A.S. - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio civile di Oristano. Nota n. 27822 del 01/10/2020, acquisita al protocollo con n. 12507 del 05/10/2020.

VISTA la Relazione istruttoria redatta dal tecnico dell'Ufficio titolare del procedimento, depositata agli atti d'ufficio, la quale riporta le seguenti considerazioni:

- la Variante al Piano Urbanistico del Comune di Gonnostramatza in argomento è finalizzata a consentire i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale, il cui nucleo originario risale agli anni '40. Il cimitero era stato oggetto di un primo ampliamento, ora pressoché saturo, e si evidenzia dunque la necessità di una nuova espansione, che si programma di realizzare sul perimetro Nord-Est, in continuità con quella precedente, per una superficie di circa 1165 mq. L'area di ampliamento del cimitero interesserà parte dell'attuale zona H1 di rispetto cimiteriale. Conseguentemente la fascia di rispetto cimiteriale viene traslata interessando, per una superficie di 3865 mq, una parte della zona E - agricola, in parte già soggetta anche alla disciplina della zona H2 - fascia di rispetto stradale relativa alla SP 46, e della zona H3 - rispetto ambientale, relativa alla fascia di 150 mt. dalle sponde del Rio Mannu.

La Variante non modifica i contenuti e gli obiettivi del PUC vigente e non determina variazioni delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

- la documentazione presentata dà atto che:
  - l'area oggetto della Variante si situa in un contesto periurbano caratterizzato da ampie superfici a colture irrigue e seminativi, che non presenta particolari emergenze ambientali o naturalistiche;
  - l'intervento ricade in zona classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna come a pericolosità da frana Hg1 (moderata), e in conseguenza è soggetta a vincolo idrogeologico forestale, come da Determinazione del Servizio Ripartimentale di Oristano n° 388 del 25/07/2011. Non è ricompreso invece nelle perimetrazioni della pericolosità idraulica, e dai rilievi effettuati non si evincono ulteriori processi geomorfologici e/o fenomeni di pericolosità idraulica in atto o potenziali, sia in riferimento al PAI sia in riferimento agli altri strumenti di pianificazione (quali il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, il Piano Stralcio Fasce Fluviali ecc.);
  - nell'area d'intervento non si individuano criticità dovute alla presenza di falde acquifere. La tipologia dei terreni è riconducibile ai materiali sabbioso - limosi, caratterizzati da buone proprietà meccaniche;
  - il territorio comunale è parzialmente compreso all'interno della Zona di Protezione Speciale ITB043056 "Giara di Siddi". L'area interessata dalla Variante non ricade comunque all'interno di aree protette a livello nazionale, comunitario o internazionale. E' invece ricompresa all'interno del vincolo paesaggistico relativo alla fascia dei 150 metri dalle sponde del Rio Mannu, e dunque l'intervento è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica (art. 142, comma 1 lettera c del D. Lgs 42/2004).
  - la Variante in oggetto non costituisce un quadro di riferimento per progetti e/o altre attività, e non influenza altri piani o programmi;
  - non si rilevano problemi ambientali pertinenti alla Variante, né essa è rilevante per l'attuazione

della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. Non si rilevano rischi per la salute umana;

- il valore e l'uso agricolo dell'area interessata dalla estensione della fascia di rispetto cimiteriale rimangono invariati;
- la realizzazione dell'intervento entro la fascia di tutela paesaggistica del Rio Mannu non influisce su particolari aspetti paesaggistici rilevanti in quanto non vi è visuale diretta fra il Rio ed il Cimitero.
- la Variante in oggetto è finalizzata all'adeguamento di una infrastruttura essenziale a servizio della collettività, localizzata in un contesto già urbanizzato;
- dalle argomentazioni sviluppate nel Rapporto si evince in generale di ipotizzare una ridotta incidenza della Variante in argomento sulle matrici ambientali. In particolare la realizzazione degli interventi previsti determina un consumo di suolo limitato e non comporta un aumento del carico antropico tale da produrre che produca effetti significativi sulla produzione di rifiuti, sui consumi idrici e gli scarichi fognari e sulla qualità dell'aria a livello locale.
- la Variante non costituisce un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- il Rapporto Preliminare ambientale è stato in generale elaborato sviluppando le tematiche di cui all'Allegato I alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e all'Allegato C1 della Delibera RAS n. 34/33 del 07/08/2012, al fine di individuare i principali impatti indotti dall'attuazione delle scelte dei Piani e la loro significatività.
- in conclusione, visti i pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, e considerati i contenuti del Rapporto Preliminare ambientale, i criteri per la verifica di assoggettabilità elencati nell'Allegato C1 della Delibera RAS n. 34/33 del 07/08/2012 e le argomentazioni sopra esposte, si valuta che la Variante in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente, e pertanto si propone di non assoggettarla alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente ed il recepimento di specifiche prescrizioni.

## VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 9/2006 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali" e ss.mm.ii., che conferisce alle Province le funzioni amministrative relative alla Valutazione Ambientale Strategica;
- la DGR 44/51 del 14/12/2010 avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali";
- la L.R. n. 45/1989 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016 (ricognizione della macrostruttura della Provincia) e n. 12 del 01/02/2017 (approvazione funzionigramma della Provincia di Oristano);
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 12/03/2020 con il quale veniva conferito alla sottoscritta Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore Ambiente e Attività produttive;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 01/09/2020 e 24 del 01/10/2020 con i quali l'incarico di Dirigente *ad interim* del Settore Ambiente e Attività Produttive viene ulteriormente prorogato sino al 16/10/2020;

**DATO ATTO** che la Dott.ssa Pierangela Obinu, Responsabile del Servizio rifiuti, tutela dell'atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo, responsabile del presente procedimento, con la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

**DATO ATTO** che con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

- in conclusione, visti i pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale, e considerati i contenuti del Rapporto Preliminare ambientale, i criteri per la verifica di assoggettabilità elencati nell'Allegato C1 della Delibera RAS n. 34/33 del 07/08/2012 e le argomentazioni sopra esposte, si valuta che la Variante in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente, e pertanto si propone di non assoggettarla alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente ed il recepimento di specifiche prescrizioni.

**RITENUTO** necessario provvedere;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Variante al vigente PUC per i lavori ampliamento del Cimitero Comunale di Gonnostramatza, vincolando tale decisione al recepimento delle seguenti prescrizioni:
  1. per quanto riguarda la coerenza urbanistica dell'intervento, in recepimento delle osservazioni del Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della RAS, il Comune di Gonnostramatza deve provvedere, in sede di adozione della variante:
    - a. a riclassificare l'area di sedime del cimitero comunale e relativo ampliamento come zona G, adeguando contestualmente anche le relative Norme tecniche di attuazione;
    - b. a modificare inoltre la disciplina delle NTA relativamente alle zone H3 (art. 10) facendo salva l'edificazione degli interventi di carattere pubblico;
  2. per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti e/o la fase di cantiere relativa:
    - a. dovranno essere puntualmente recepite le indicazioni contenute nelle conclusioni della Relazione geologica e geotecnica, garantendo l'adeguatezza del sistema di scolo delle acque piovane e delle strutture di fondazione dell'infrastruttura cimiteriale;
    - b. l'illuminazione pubblica dovrà prevedere l'utilizzo dei più recenti sistemi utili a migliorare l'efficienza energetica e ad eliminare o comunque minimizzare l'inquinamento luminoso;
    - c. gli interventi dovranno perseguire l'aumento della capacità drenante del suolo attraverso la creazione di fondi calpestabili e carrabili inerbiti in alternativa a lavori di cementificazione ed asfaltatura; i nuovi spazi e percorsi pedonali dovranno essere preferibilmente realizzati con sistemi costruttivi permeabili (pavimentazioni drenanti, blocchetti autobloccanti, acciottolati erbosi, prati armati, ecc.), al fine di aumentare le capacità drenanti delle aree e minimizzare il deflusso superficiale;
    - d. dovrà essere garantita la tutela dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante da possibili sversamenti di sostanze inquinanti;
    - e. le opere previste dalla Variante dovranno essere progettate e realizzate con criteri idonei ad assicurare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque piovane per usi compatibili

- (come ad esempio l'irrigazione del verde) e in generale la sostenibilità dell'intervento;
- f. in fase di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la qualità dell'aria e a prevenire le emissioni di inquinanti e polveri diffuse;
  - g. nella realizzazione degli interventi previsti il suolo dovrà essere tutelato dall'abbandono di residui di demolizioni e/o di cantiere, e dovranno essere adottate le opportune opere di mitigazione degli impatti legati a produzione di terre e rocce e di macerie da demolizione, e perseguito il recupero per quanto possibile del materiale dismesso. La gestione delle terre e rocce da scavo, in ottemperanza alla normativa vigente, dovrà perseguire il massimo riutilizzo del sottoprodotto in situ o in altri siti con esclusione dal regime di rifiuto a seguito di specifica caratterizzazione chimico-fisica (D.P.R. n. 120 del 03/04//2017, con specifico riferimento all'art. 24 e all'allegato 4), o la destinazione a recupero, valutando il conferimento in discarica solo come ultima soluzione;
  - h. al fine di una maggiore sostenibilità degli interventi nei confronti dei sottogruppi fragili si suggerisce l'inserimento di norme per l'eliminazione di eventuali barriere architettoniche.

2. **DI DARE ATTO** che

- eventuali modifiche apportate alla Variante in oggetto in sede di approvazione definitiva, che determinino un cambiamento delle sue previsioni e linee di intervento o che possano in qualche maniera creare impatti ambientali differenti da quelli esaminati nel Rapporto preliminare ambientale, comporteranno l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica da parte del Comune di Gonnostramatza;
  - qualora il Comune decidesse di realizzare interventi differenti da quelli riportati nella Variante in oggetto, che rientrino nella casistica prevista nell'Allegato A1 della DGR 45/24 del 27/09/2017, dovrà essere attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalla Delibera sopra citata;
  - il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme, e viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
3. **DI RICHIEDERE** al Comune di Gonnostramatza il recepimento delle sopraelencate prescrizioni, dandone evidenza nel provvedimento di adozione definitiva della Variante in oggetto;
  4. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Comune di Gonnostramatza e ai Soggetti competenti in materia ambientale;
  5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio *online* della Provincia per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, oltre che sul sito istituzionale [www.provincia.or.it](http://www.provincia.or.it);
  6. **DI DARE ATTO** che il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dall'art. 146 - comma 12 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Oristano li, 05/10/2020

Sottoscritto dal Dirigente  
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA  
con firma digitale